



**Relazione tecnica**  
**alla Legge Provinciale 30 dicembre 2024, n. 12**  
**“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025”**

***CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA, NONCHÉ DI PROGRAMMAZIONE***

***Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative al contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia e di enti del sistema territoriale provinciale integrato, e abrogazione di disposizioni connesse***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede la predisposizione di deliberazioni della Giunta provinciale in cui saranno declinati gli obblighi per il contenimento e la razionalizzazione della spesa.*

**Impatto finanziario**

*La norma di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.*

***Art. 2 - Inserimento dell'articolo 62 bis nella legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede una razionalizzazione, mediante l'adozione di apposito regolamento, degli strumenti di programmazione.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

***Art. 3 - Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione dei prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

**CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI E USI CIVICI**

**Art. 4 - Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Legge provinciale sugli usi civici 2005)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

**Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione che dovrà definire gli eventuali indicatori e gli indirizzi per garantire livelli minimi di qualità sul territorio.*

**Impatto finanziario**

*L'articolo, di carattere ordinamentale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.*

**Art. 6 - Integrazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

**Art. 7 - Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale sugli usi civici 2005**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.*

**Impatto finanziario**

*La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto non aumenta la platea dei beneficiari e il finanziamento viene comunque disposto nell'ambito del Fondo previsto per sostenere gli oneri di funzionamento delle ASUC.*

**CAPO TERZO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO E SPORT**

**Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)**

### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.*

### **Impatto finanziario**

*Comma 3. La norma non comporta alcun impatto in termini di maggiori spese o minori entrate, in quanto l'eventuale adozione del marchio sarà attuata nell'ambito delle risorse disponibili derivanti dalla compartecipazione ai costi sostenuti, posti a carico dei soggetti assegnatari del marchio.*

*Altri commi. Nessuno.*

### **Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002)**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.*

#### **Impatto finanziario**

*La proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto i provvedimenti di attuazione della disposizione normativa devono contenere, ai sensi del comma 2 della legge provinciale 7/1979 - legge di contabilità -, criteri di priorità d'intervento, graduazione delle misure agevolative o dimensionamento delle iniziative volti a garantire il rispetto dei volumi di risorse autorizzate per l'articolo 17 della legge provinciale sull'artigianato 2002.*

### **Art. 10 - Integrazione dell'articolo 27 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, relativo al codice identificativo nazinale.**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede una semplificazione degli adempimenti amministrativi.*

#### **Impatto finanziario**

*La norma non comporta alcun impatto in termini di maggiori spese o minori entrate. Le maggiori entrate per le sanzioni non sono quantificabili e quindi non è stato previsto alcuna maggiore entrata sul bilancio provinciale.*

### **Art. 11 - Integrazione dell'articolo 4 bis della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede una semplificazione delle procedure connesse alla realizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026.*

#### **Impatto finanziario**

*Nessuno.*

**Art. 12 - Disposizioni transitorie in materie di piste da sci**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

**CAPO QUARTO- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E DI LAVORO**

**Art. 13 - Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede la predisposizione di deliberazioni della Giunta provinciale per l'attuazione dell'articolo. Con riferimento al comma 1, si procederà altresì ad avviare una trattativa con le organizzazioni sindacali.*

**Impatto finanziario**

*Comma 4. La norma non genera ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per il riconoscimento delle spese sostenute oltre i diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda, in quanto la concessione dei contributi avviene secondo i criteri di priorità d'intervento, la graduazione delle misure agevolative o il dimensionamento delle iniziative stabiliti dalle disposizioni attuative della normativa di riferimento nel limite delle risorse disponibili, così come previsto dal comma 2 della legge provinciale 7/1979 - legge di contabilità.*

*Altri commi. Nessuno*

**Art. 14 - Disposizioni di semplificazione per le misure agevolative legate all'emergenza COVID-19**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede una semplificazione degli adempimenti amministrativi con l'adozione di specifica deliberazione della Giunta provinciale.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

**Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Comma 1. L'eventuale costituzione o partecipazione in una società in-house da parte di Trentino Sviluppo dovrà essere definita e finanziata nell'ambito del piano degli interventi della società medesima nel limite*

delle risorse disponibili nello stesso. Pertanto il comma in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.

Altri commi. Nessuno.

**Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progetto - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Art. 17 - Integrazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

La disposizione richiede la predisposizione di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.

**Impatto finanziario**

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto si limita a introdurre le modalità per definire i requisiti di residenza in favore dei soggetti iscritti all'AIRE.

**CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA CASA E SOCIALI, NONCHÉ DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI SALUTE**

**Art. 18 - Modificazione dell'articolo 32 (Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile) della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9**

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

L'applicazione della norma non comporta un impatto sul bilancio provinciale in termini di maggiori oneri. Gli eventuali contributi per il pagamento del canone di affitto di mercato assegnati ai nuclei familiari che fuoriescono dall'alloggio sociale, sono infatti concessi dalle Comunità di Valle e dal Territorio Val d'Adige utilizzando le risorse del Fondo provinciale casa già previste nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Capitolo 206520 (Trasferimenti a comunità – edilizia abitativa). Si stima peraltro che saranno presentate un numero ridotto di domande; per i nuclei familiari con ICEF compreso fra 0,23 e 0,40 l'importo del contributo è inoltre piuttosto contenuto.

**Art. 19 - Modificazione dell'articolo 16 (Misure per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente) della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto volta a meglio definire i confini di applicazione dell'articolo medesimo, applicazione che interviene nei limiti delle risorse specificatamente autorizzate con la legge di assestamento 2024.*

**Art. 20 - Integrazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*La norma di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.*

**Art. 21 - Modificazione dell'articolo 30 bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto è volta unicamente a meglio precisare la disposizione previgente con riferimento alla scadenza contrattuale della messa a disposizione, a titolo gratuito, a soggetti privi di finalità lucrative degli immobili e relative attrezzature per lo svolgimento delle proprie attività. Infatti in sede di introduzione della norma (comma 2 dell'art. 30 bis LP 22/2021) era già stata prevista la relativa copertura anche per il 2025.*

**Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede la predisposizione di un regolamento per l'attuazione di questo articolo.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

**Art. 23 - Integrazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione determina una semplificazione amministrativa in favore dei cittadini*

**Impatto finanziario**

*La norma di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.*

**Art. 24 - Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), e disposizioni connesse**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione determina l'adozione di un atto per la costituzione dell'Osservatorio.*

**Impatto finanziario**

*La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto i componenti dell'Osservatorio provinciale per la salute saranno individuati tra il personale in servizio presso l'Ente o presso l'Azienda provinciale per i servizi provinciali anche in posizione di comando.*

**Art. 25 - Modificazione dell'articolo 32 (Disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale dei dirigenti del ruolo sanitario) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

**Art. 26 - Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

**CAPO SESTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE E PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e disposizioni connesse**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede la predisposizione di un regolamento per l'attuazione di questo articolo.*

**Impatto finanziario**

*Comma 1. La proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto i provvedimenti di attuazione delle disposizioni normative afferenti la legge provinciale sull'agricoltura 2003*

*devono contenere, ai sensi del comma 2 della legge provinciale 7/1979 - legge di contabilità, criteri di priorità d'intervento, graduazione delle misure agevolative o dimensionamento delle iniziative volti a garantire il rispetto dei volumi di risorse autorizzate per le iniziative contenute in tale normativa.*

*Altri commi. Nessuno.*

***Art. 28 - Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede una semplificazione delle procedure amministrative.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

***Art. 29 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede una semplificazione delle procedure amministrative.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

***Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo, nonché la successiva attivazione e gestione del catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco.*

**Impatto finanziario**

*Comma 8. La norma, volta a includere tra gli interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti anche gli interventi funzionali alla loro gestione, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto gli stessi sono realizzati nell'ambito della quota di introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive che gli enti proprietari versano alla Provincia.*

*Altri commi. Nessuno*

***Art. 31 - Disposizioni particolari relative ai piazzali forestali***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*



**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

***Art. 32 - Disposizioni transitoria in materia di fauna ittica*****Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

***Art. 33 - Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale)*****Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

***Art. 34 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)*****Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

***CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E LAVORI PUBBLICI, NONCHÉ DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IDRICO******Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)*****Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede una semplificazione delle procedure amministrative.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

*Art. 36 - Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)*

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

*Art. 37 - Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione prevede una semplificazione e accelerazione nella progettazione delle opere pubbliche.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

*Art. 38 - Inserimento dell'articolo 11 bis della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile)*

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

*Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Commi 1 e 2. La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione della Giunta provinciale per l'attuazione.*

*Comma 3. Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno in termini di maggiori spese o minori entrate.*

IL PROPONENTE  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
- dott. Maurizio Fugatti-